WEBINAR 12 settembre 2022 – Novità Agosto 2022

D.Lgs. n. 105/2022 "Decreto conciliazione vita-lavoro"

- Novità in materia di congedi di paternità obbligatori, congedi parentali, permessi giornalieri ex L. n. 104/1992, congedo straordinario ex D. Lgs. n. 151/2021



FONTI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

- D. Lgs. n. 105/2022, art. 2, comma 1, lett. c);
- D. Lgs. n. 151/2001, art. 27-bis;
- INPS, Circolare 4 agosto 2022, n. 3066;
- INL, Nota 6 settembre 2022, n. 9550



AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- Lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato.

Sono **esclusi** i seguenti rapporti:

- Collaborazioni coordinate e continuate:
- Tirocini;
- Prestazioni occasionali.



- Spetta per un periodo di 10 giorni lavorativi;
- È fruibile per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita;
 - Non è frazionabile ad ore;
- Può essere utilizzato anche in modo non continuativo



- Si applica anche al padre adottivo e affidatario;
- È fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio;
- Può essere **fruito** anche **durante il congedo di maternità** della madre lavoratrice;
 - È compatibile con la fruizione, in giorni alternativi, del «congedo di paternità alternativo»;



- Dà diritto ad una indennità giornaliera c/INPS pari al 100% della retribuzione;
 - È raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo.



Vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del «congedo di paternità obbligatorio» o del «congedo di paternità alternativo», per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il recesso potrà essere operato solo nelle seguenti casistiche: giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, scadenza del termine o mancato superamento del periodo di prova.



In caso di **dimissioni**, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità, spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (**indennità di preavviso e Naspi**) e **non** è tenuto al **preavviso**.



Il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un **anticipo non minore a 5 giorni**, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto o secondo diverse condizioni previste dal CCNL applicato.



Il datore di lavoro che ha ricevuto la richiesta, provvede a riconoscere l'importo del congedo in sede di libro unico.

I giorni di fruizione del congedo di paternità obbligatorio vengono comunicati all'INPS tramite flusso Uniemens e l'indennità anticipata viene posta a conguaglio.



Il datore di lavoro **non** è necessariamente **a conoscenza** del fatto che il proprio dipendente diventerà/è diventato padre, pertanto è in carico al lavoratore l'onere di comunicare all'azienda il proprio status.

Il datore di lavoro **non** può **negare** al dipendente la fruizione dei giorni di congedo di paternità obbligatorio.



Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del congedo di paternità obbligatorio, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate:

- sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582;
- mancato rilascio della certificazione della parità di genere (in caso di evento rilevato nei 2 anni precedenti la richiesta di rilascio).



FONTI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

- D. Lgs. n. 105/2022, art. 2, comma 1, lett. i);
- D. Lgs. n. 151/2001, art. 34, commi 1-5;
- INPS, Circolare 4 agosto 2022, n. 3066;
- INL, Nota 6 settembre 2022, n. 9550.



Periodi indennizzabili di congedo parentale:

- Alla **madre**, **fino al 12esimo** anno di vita del bambino, spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore;
 - Al **padre**, **fino al 12esimo** anno di vita del bambino, spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore;
 - Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.



Limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:

- La madre può fruire di un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del minore;
- Il padre può fruire di un massimo di 6 mesi (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del minore;
- **Entrambi i genitori** possono fruire complessivamente massimo di **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso di astensione del padre per un periodo non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del minore.



Al **genitore solo**, considerato tale anche in caso di affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti **11 mesi** continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30%.



Per i periodi di congedo parentale **ulteriori a 9 mesi** indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12esimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il **reddito individuale** dell'interessato sia **inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione**.



Le modifiche alla normativa in tema di congedo parentale si applicano anche in caso di **adozione nazionale ed internazionale e di affidamento**.



I periodi di congedo parentale, a decorrere dal 13 agosto 2022, sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e durante tali periodo maturano i ratei di 13esima, ferie e permessi.

Si è in attesa di circolare esplicativa INPS.



Le nuove disposizioni decorrono dal 13 agosto 2022.

Per la **presentazione telematica dell'istanza**, l'INPS dovrà emanare apposita circolare applicativa a seguito dell'adeguamento delle procedure informatiche.

Nel frattempo i lavoratori è sufficiente che **presentino una richiesta ai propri datori di lavoro**, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.



DECRETO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PERMESSI LEGGE N. 104/1992

FONTI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

- D. Lgs. n. 105/2022, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2;
- Legge n. 104/1992, art. 33, comma 3;
- INPS, Circolare 5 agosto 2022, n. 3096;
- INL, Nota 6 settembre 2022, n. 9550.



DECRETO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PERMESSI LEGGE N. 104/1992

Superamento del principio del «referente unico dell'assistenza»:

Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in condizione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli autorizzati per legge, che possono fruirne in via alternativa tra di loro.



DECRETO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PERMESSI LEGGE N. 104/1992

Requisiti soggettivi:

Tra gli aventi diritto a richiedere i permessi della legge n. 104/1992 vengono inseriti anche:

- la parte di una unione civile (due persone maggiorenni dello stesso sesso che registrano l'unione davanti ad un ufficiale dello Stato civile);
- il convivente di fatto di cui alla legge n. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza di fatto viene registrata presso l'Anagrafe del Comune di residenza).



FONTI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

- D. Lgs. n. 105/2022, art. 2, comma 1, lett. n);
- D. Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5;
- INPS, Circolare 5 agosto 2022, n. 3096;
- INL, Nota 6 settembre 2022, n. 9550.



Requisiti soggettivi:

Tra gli aventi diritto in via prioritaria a richiedere il congedo straordinario di cui al D. Lgs. n. 151/2001 viene inserito anche il convivente di fatto di cui alla legge n. 76/2016, che viene equiparato al coniuge e alla parte dell'unione civile.



Il congedo può essere fruito entro i 30 giorni successivi dalla richiesta e la convivenza può essere instaurata anche successivamente alla presentazione dell'istanza, purchè sia garantita per tutta la durata della fruizione del congedo.



Le nuove disposizioni decorrono dal 13 agosto 2022.

Le istanze telematiche all'INPS possono essere da tale data regolarmente presentate.

Nell'attesa dei necessari adeguamenti informatici, i richiedenti «conviventi di fatto» dovranno allegare all'istanza un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza con il disabile da assistere.

Per convivenza instaurata successivamente alla presentazione dell'istanza, dovrà essere resa dal convivente di fatto una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

